

LINEE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI *WHISTLEBLOWING*





Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Il Direttore Generale

Loris Tomiato

Il Direttore Area Giuridica ed Organizzativa

Anna Toro

Il Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f.

Vincenzo Restaino

Il Direttore Area Innovazione e Sviluppo

Loris Tomiato (*ad interim*)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Amelia Tardivo

PADOVA, _____

ARPAV

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto

Direzione Generale

Via Ospedale Civile, 24

35121 Padova

Italy

Tel. +39 049 8239 301

Fax +39 049 6609 66

e-mail: urp@arpa.veneto.it

www.arpa.veneto.it

ARPAV è componente del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ai sensi della Legge 24 giugno 2016, n. 132

INDICE

PREMESSA

| | Pag. |
|--|-----------|
| 1. Definizioni | 1 |
| 2. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | 2 |
| 3. I soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni | 3 |
| 4. La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto | 4 |
| 5. La gestione delle segnalazioni anonime | 5 |
| 6. Le tutele a favore dell'autore delle segnalazioni | 6 |
| 7. Piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni | 8 |
| 8. Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite | 9 |
| 9. Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del <i>whistleblowing</i> | 10 |
| 10. Aggiornamento | 10 |

PREMESSA

L'art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione) ha inserito il nuovo articolo n. 54-*bis* all'interno del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto la "*Tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti*" introducendo nel nostro ordinamento giuridico un'importante misura preordinata ad agevolare l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "**whistleblowing**".

La Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha modificato tale disciplina prevedendo una regolamentazione più organica della materia.

Il presente documento – redatto ai sensi delle vigenti "*Linee Guida ANAC*" (Delibera n. 469/2021) che hanno abrogato l'omonimo documento (Delibera n. 6/2015), nonché delle disposizioni normative sul tema – disciplina la procedura di tutela dei soggetti che, venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di fatti e condotte illecite commessi ai danni dell'interesse pubblico, segnalano tali comportamenti alle Autorità competenti. ARPAV – al fine di ottemperare a quanto previsto da ANAC – ha adottato una piattaforma informatica quale **unico ed esclusivo canale** per inviare e gestire tali tipologie di segnalazioni nell'ottica di garantire la massima riservatezza del segnalante.

La finalità delle presenti Linee Guida organizzative e procedurali è triplice:

- a) eliminare i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*;
- b) evitare che i soggetti – venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con ARPAV – omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- c) garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (c.d. *whistleblower*).

ARPAV ha previsto nella Sottosezione 2.3 "*Anticorruzione*" del proprio Piano integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO), il *whistleblowing* quale **misura obbligatoria di prevenzione della corruzione nonché presupposto inderogabile ed indefettibile di contrasto ai fenomeni corruttivi**.

1. Definizioni

☞ **whistleblowing**: la procedura finalizzata a promuovere le segnalazioni concernenti **il ragionevole e legittimo convincimento di condotte illecite o di irregolarità** posta in essere da alcune tipologie di soggetti. Per ARPAV si tratta di:

- ❖ propri dipendenti;
- ❖ lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'Agenzia,

trattandosi di comportamento potenzialmente atto ad arrecare un danno anche solo di immagine a tale Ente.

Le segnalazioni possono:

- ❖ riferirsi sia **a fatti o a condotte illecite o irregolari già verificatasi o meramente percepite**, posti a conoscenza degli Organi legittimati ad intervenire;
- ❖ riguardare **attività illecite che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi** in presenza di elementi precisi e concordanti.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. le segnalazioni di informazioni:

- ❖ già di dominio pubblico;
- ❖ prive di fondamento;
- ❖ le cosiddette "voci di corridoio".

☞ **whistleblower**: il soggetto (lett. soffiatore di fischiello), individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

☞ **tutela del whistleblower**: la garanzia legale in termini di tutela e protezione che prevede nei confronti dell'autore della segnalazione:

- ❖ **la riservatezza dei relativi dati personali;**
- ❖ **il divieto di forme di discriminazioni conseguenti all'avvenuta segnalazione dell'illecito.**

☞ **piattaforma informatica**: l'unico strumento a mezzo del quale il *whistleblower* può inviare segnalazioni, dialogare con il RPCT e conoscere lo stato di avanzamento nonché la conclusione del procedimento connesso all'avvenuto inoltro della propria segnalazione.

☞ **custode dell'identità**: il dipendente dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza individuato dall'Agenzia che, su esplicita e motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o Contabile, consente al RPCT di accedere all'identità "digitale" del segnalante, previo utilizzo di un'apposita chiave di decriptazione. L'identità del segnalante non è nota al Custode. In ARPAV tale figura non coincide con quella del RPCT: l'istituzione del Custode dell'identità consente una separazione tra le generalità del segnalante e le restanti informazioni contenute nella segnalazione.

2. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il **RPCT** (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza):

- ☞ **riceve, verifica la fondatezza e gestisce le segnalazioni** – nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza – sulla base di apposita piattaforma informatica di cui al successivo capitolo 7, avvalendosi della collaborazione di n. 1 dipendente incardinato nella Struttura retta dal medesimo ed autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del REG. (UE) n. 679/2016.
Il Collaboratore incaricato è soggetto agli stessi vincoli di riservatezza ed alle medesime responsabilità del RPCT, ivi incluso il dovere di astenersi nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale;
- ☞ **non può avvalersi dei componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari**, al fine di garantirne il ruolo di terzietà nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati;
- ☞ **ove ravvisi una personale situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale** nella fattispecie oggetto della segnalazione, **deve immediatamente astenersi** dal prosieguo della stessa. Parimenti, nell'ipotesi di segnalazioni dal cui contenuto evinca che i **fatti si riferiscono direttamente alla sua persona**;
- ☞ **svolge una prima istruttoria** circa i fatti segnalati, richiedendo chiarimenti al segnalante mediante l'applicazione informatica (sempre in forma anonima) e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti sempre con l'adozione delle necessarie cautele. Nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità può altresì effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di persone terze che egli ritenga possano riferire su elementi utili a definire la situazione: in tale ultima ipotesi sarà redatto apposito verbale sottoscritto sia da parte del soggetto udito che dal RPCT;
- ☞ **fornisce informazioni** al segnalante **sullo stato di avanzamento dell'istruttoria**, almeno per quanto riguarda le principali decisioni assunte;
- ☞ **può decidere** – sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione – in caso di evidente e manifesta infondatezza o di eccessiva genericità che impediscano le verifiche, **di archiviare la segnalazione con adeguata motivazione**, dandone contestualmente comunicazione al segnalante;
- ☞ **valuta** – ove la segnalazione risulti fondata a conclusione delle verifiche effettuate al riguardo – **a chi inoltrare la segnalazione** sulla base dei profili di illiceità riscontrati, ossia:
 - ❖ al Direttore e/o Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione accertata per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, ai fini della valutazione in merito all'esercizio dell'azione disciplinare e per le conseguenti decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
 - ❖ all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'avvio del procedimento in questione e le conseguenti decisioni relative all'applicazione di sanzioni di competenza dell'Ufficio stesso;
 - ❖ all'Autorità Giudiziaria competente;
 - ❖ alla Corte dei Conti.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che siano a conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni ad ARPAV, il RPCT trasmette a tali soggetti unicamente gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se necessario, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione,

avendo cura, peraltro, di evitare che – dalle informazioni e dai fatti descritti – si possa risalire all'identità del segnalante.

Qualora, invece, si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti, il RPCT evidenzierà che trattasi di una segnalazione inviata da un soggetto cui l'Ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Ove l'Autorità Giudiziaria o Contabile richieda successivamente di conoscere l'identità del segnalante, tale richiesta potrà essere esaudita solo dal Custode dell'identità digitale in quanto i dati relativi all'identità del segnalante non sono in alcun modo visibili né accessibili da parte del RPCT o dal proprio Collaboratore.

Il RPCT – in tal caso – notificherà al segnalante, mediante l'apposita Piattaforma informatica, l'avvenuta comunicazione all'Autorità Giudiziaria o Contabile dell'identità del medesimo.

Il **RPCT** non è, invece, legittimato ad:

- ☞ accertare le responsabilità individuali;
- ☞ effettuare controlli di legittimità o di merito concernenti atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

Nei casi in cui si verifichi in capo al RPCT **una personale situazione di conflitto di interessi (anche meramente potenziale), un suo diretto coinvolgimento nel fatto segnalato, oppure una sua temporanea ed improvvisa assenza**, al RPCT subentra un Sostituto che – alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida – risulta essere già stato nominato con apposito atto deliberativo pubblicato sul Portale ARPAV nella sezione: “*Amministrazione Trasparente*” al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

nonché nella Rete Intranet Aziendale nella cartella “*Whistleblowing*”.

Tale soggetto – in condizione di terzietà – è tenuto agli stessi vincoli di riservatezza del RPCT. Ove, invece, l'assenza del RPCT si configuri quale vera e propria “*vacatio*”, il Direttore Generale provvede alla nomina di un nuovo Responsabile.

3. I soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere inoltrate, utilizzando l'apposita piattaforma informatica indicata al successivo capitolo 8 dai seguenti soggetti:

a) **dipendenti di ARPAV assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.**

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un altro Ente pubblico, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'altra Amministrazione, diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso, la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'Amministrazione cui i fatti si riferiscono.

Al personale non dipendente da ARPAV in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia saranno garantite le medesime misure della riservatezza previste per il personale dell'Agenzia.

- b) **lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ARPAV** in quanto operando nel contesto lavorativo di ARPAV possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti.

Ove il segnalante rivesta la qualifica di **Pubblico Ufficiale**, è tenuto anche a denunciare alla competente **Autorità Giudiziaria** rispettivamente i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale in quanto l'invio al RPCT della segnalazione prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non comporta l'esonero dal predetto obbligo.

La piattaforma informatica nello specifico, sarà accessibile mediante:

- ☞ **Internet** al link <https://whistleblowing.arpa.veneto.it>
- ☞ **Intranet aziendale** al link <http://intranet.arpa.veneto.it/documenti.php?subdir=Anticorruzione/Whistleblowing>
- ☞ **Sito web ARPAV** al link <https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

Le segnalazioni pervenute tramite la predetta piattaforma saranno registrate nel protocollo riservato al RPCT, nonché inserite nell'apposito "*Registro ARPAV delle segnalazioni di condotte illecite*" ai fini del relativo computo annuale.

4. La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto

La segnalazione deve essere:

- ☞ **effettuata in buona fede;**
- ☞ **il più possibile circostanziata** con il maggior numero di elementi per consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie, anche al fine di appurare se sia fondata o meno la condotta illecita oggetto della segnalazione.
Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi: si ritiene sufficiente che il segnalante – in base alle proprie conoscenze – ritenga altamente probabile l'avvenuto verificarsi di un fatto illecito.

La segnalazione non deve:

- ☞ **essere fondata su meri sospetti o allo scopo di ottenere specifici vantaggi;**
- ☞ contenere informazioni che il segnalante sa **siano false;**
- ☞ riguardare **doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze** rientranti nella disciplina del rapporto di lavoro o attinenti a rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi;

Le condotte illecite – tutelate ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – nello specifico includono:

- ☞ i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (artt. 314-360);
- ☞ illeciti Penali, Civili ed Amministrativi;
- ☞ le irregolarità nella gestione o nell'organizzazione di ARPAV in quanto configurano un non corretto esercizio delle pubbliche funzioni previste;
- ☞ ogni situazione che configuri un comportamento non corretto di un Funzionario ARPAV che assuma o concorra ad adottare una decisione non conforme al principio di

imparzialità, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi anziché l'interesse pubblico;

- ☞ casi di nepotismo, di sprechi, reiterata inosservanza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, di violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni, le irregolarità contabili, le false dichiarazioni, le false certificazioni, la violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli, le assunzioni non trasparenti, le azioni suscettibili di creare un danno all'immagine di ARPAV;
- ☞ attività illecite non ancora compiute il cui verificarsi il segnalante reputi ragionevolmente probabile sulla base di elementi precisi e concordanti;

È necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese **in ragione del rapporto di lavoro**: si deve trattare di fatti accaduti all'interno dell'Agenzia o comunque relativi ad ARPAV.

Il RPCT è legittimato a prendere in considerazione **unicamente segnalazioni di condotte illecite riguardanti ARPAV**, esulando, infatti, dai propri poteri la valutazione di fatti inerenti a soggetti che non rivestano la qualifica di Dipendente dell'Agenzia o di lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere a favore di ARPAV.

La segnalazione deve contenere – in dettaglio – le seguenti informazioni:

- a) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- b) l'Ente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si siano verificati i fatti;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- d) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possano riferire sul fatto;
- e) l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
- g) indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti;
- h) ogni altra ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

Il RPCT, nel caso in cui la segnalazione non sia chiara e/o priva degli elementi necessari all'istruttoria, potrà chiedere al segnalante di integrarla: tuttavia ciò comporterà "l'apertura" di **una nuova segnalazione che dovrà riportare gli estremi utili** (numero codice identificativo, data e ora segnalazione) comunque precedentemente comunicati al medesimo, **affinché il RPCT possa inequivocabilmente ricondurre la nuova alla precedente**.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il **RPCT** il segnalante potrà inviare la propria segnalazione **anche** direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità da quest'ultima individuate, collegandosi al seguente *link*: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

5. La gestione delle segnalazioni anonime

ARPAV si riserva di prendere in considerazione – al di fuori della presente disciplina – le segnalazioni **anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e dettagliate** in modo tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime ed il relativo trattamento avviene, comunque, mediante canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente disciplina: le stesse, infatti, non rientrano direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Tale norma, infatti, tutela unicamente gli autori della segnalazione che forniscano le proprie generalità, stabilendo il divieto di irrogazione di sanzioni, di adozione di provvedimenti di demansionamento, licenziamento, trasferimento o di altra misura organizzativa – avente effetti negativi, diretti o indiretti – nell'ambito del rapporto di lavoro.

ARPAV, in particolare, ove il segnalante non dichiara la propria identità risulta oggettivamente impossibilitata a verificare se trattasi di dipendente pubblico o di soggetto equiparato: la gestione della segnalazione ricevuta, pertanto, non potrà aver luogo ai sensi della normativa innanzi citata.

L'inoltro di **segnalazioni anonime o da parte di soggetti estranei alla P.A.** (cittadini, organizzazioni, associazioni, stagisti, tirocinanti, ecc..) sarà gestito nell'ambito dei **procedimenti di vigilanza ordinaria**.

6. Le tutele a favore dell'autore delle segnalazioni

Il soggetto che segnala illeciti è **tenuto a dichiarare la propria identità**.

I dati relativi all'identità del segnalante **sono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione**, la quale sarà inoltrata – con gli eventuali relativi allegati – al RPCT per gli adempimenti di competenza.

La procedura informatica per l'invio delle segnalazioni ad ARPAV **separa, infatti, i dati del segnalante dal contenuto della segnalazione** in modo tale da consentirne la gestione in forma **totalmente anonima**.

I dati identificativi del segnalante crittografati saranno inviati al Dirigente dell'UICT (Unità Organizzativa Transizione al Digitale e ICT), il quale provvederà a custodire i medesimi attenendosi agli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di *Privacy*: potrà decriptare tali dati unicamente nei casi previsti dalla Legge, previa espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

I dati relativi all'identità del segnalante non sono visibili dal RPCT.

La segnalazione è sottratta al diritto di:

- a) **accesso ai documenti amministrativi** contemplato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- b) **accesso civico generalizzato**, come ribadito da ANAC nelle proprie Linee Guida (Delibera n. 469/2021).

L'identità del segnalante non può essere rivelata come, peraltro, si evince nelle fattispecie riportate nel seguente riquadro:

- ☞ **nell'ambito del procedimento penale:** l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale sussistendo l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- ☞ **nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti,** l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- ☞ **nell'ambito del procedimento disciplinare:** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità.
- ☞ **il RPCT** – in sede di trasmissione della segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) – comunicherà l'eventuale **consenso del segnalante** di cui sopra. Il Responsabile dell'UPD valuterà se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa del segnalato: **in caso di rifiuto del segnalante alla rivelazione della propria identità, la segnalazione sarà archiviata.** Quest'ultimo è tenuto ad adottare i medesimi doveri di comportamento, improntati alla **tutela della riservatezza del segnalante che valgono per il RPCT.** L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'Ordinamento Giuridico.

Il soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza – in ragione del proprio rapporto di lavoro – **non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.**

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è **comunicata in ogni caso ad ANAC** rispettivamente:

- a) dall'interessato;
- b) o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse siano state poste in essere.

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità:

- a) **penale del segnalante** (anche con sentenza di primo grado) per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia;
- b) **civile dell'autore della segnalazione**, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La **tutela della riservatezza del segnalante** è garantita anche ove **il RPCT coinvolga terzi soggetti che siano a conoscenza dei fatti segnalati:** a questi ultimi sono trasmessi unicamente gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se necessario, estratti della segnalazione, **previa relativa anonimizzazione**, onde evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

7. Piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono gestite mediante un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche sono specificate nella sottosezione **“Tecnologie (Technology)”** dell'apposita piattaforma utilizzata da ARPAV che consente quanto segue:

- ☞ la corretta identificazione dell'autore della segnalazione;
- ☞ l'invio della segnalazione con un modulo pubblicato da ARPAV sul proprio sito *web* ed aggiornato alla luce delle vigenti Linee Guida ANAC (Delibera n. 469/2021) – accessibile anche dalla Intranet aziendale e/o direttamente da Internet – ove sono, altresì, specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione: tale modello garantisce la raccolta di ogni elemento utile sia alla ricostruzione del fatto che ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- ☞ la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione – mediante l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi – in modo tale che la segnalazione possa essere processata in forma anonima, rendendo possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- ☞ la tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione;
- ☞ la gestione delle segnalazioni in modo trasparente mediante un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- ☞ la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- ☞ la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e di eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- ☞ le comunicazioni tra il RPCT ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo attribuito al medesimo) hanno luogo – nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo – **utilizzando unicamente** l'applicativo tecnologico-informatico in oggetto;
- ☞ un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne abbiano diritto;
- ☞ la gestione delle informazioni e la trasmissione dei dati in rete mediante l'adozione di un protocollo sicuro “*https*”;
- ☞ al RPCT di fornire una risposta finale soltanto alla scadenza dei termini previsti (60 giorni) per la conclusione del procedimento, comunicando al segnalante le risultanze della propria istruttoria e le eventuali attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;
- ☞ all'autore della segnalazione di verificare lo stato di avanzamento del procedimento;
- ☞ la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

8. Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

Il procedimento di gestione delle segnalazioni **garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante**:

- a) all'atto della ricezione;
- b) in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Le fasi principali sono le seguenti:

- ☞ il segnalante si accredita nell'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni di cui al precedente capitolo;
- ☞ il soggetto legittimato alla segnalazione compila l'apposito modulo reso disponibile da ARPAV all'interno del predetto applicativo tecnologico-informatico, ricevendo – immediatamente dopo l'avvenuta separazione dei dati identificativi dal contesto della segnalazione – un codice sostitutivo utilizzabile per i successivi accessi;
- ☞ la segnalazione arriva direttamente al RPCT, il quale prende in carico tale documento per una prima sommaria istruttoria.

Il suindicato Responsabile – ove necessario – chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante mediante il suddetto applicativo informatico (sempre in forma anonima) e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le necessarie cautele: il RPCT – in relazione al contenuto della segnalazione – effettua verifiche, indagini amministrative ed accessi;

- ☞ il RPCT può decidere – sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione e in caso di evidente e manifesta infondatezza – di archiviare la segnalazione.

ARPAV archiverà direttamente la segnalazione nelle seguenti ipotesi:

- ❖ avvenuto riscontro della manifesta assenza di interesse all'integrità dell'Agenzia;
- ❖ finalità palesemente emulativa;
- ❖ omessa risposta del segnalante alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del RPCT **entro 10 giorni lavorativi** dall'avvenuto inoltra della richiesta mediante il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni.

Nell'ipotesi, invece, di avvenuto riscontro della fondatezza dell'illiceità dei fatti descritti nella segnalazione, il RPCT valuta a quale Soggetto/Struttura organizzativa interna/Autorità – qui di seguito riportati – inoltra la segnalazione in relazione ai profili riscontrati:

- ❖ Direttore e/o Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione accertata per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, ai fini della valutazione in merito all'esercizio dell'azione disciplinare e per le conseguenti decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
- ❖ Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'avvio del procedimento in questione e le conseguenti decisioni relative all'applicazione di sanzioni di competenza dell'ufficio stesso;
- ❖ Autorità Giudiziaria competente;
- ❖ Corte dei Conti.

- ☞ il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo precedentemente ricevuto;

- ☞ il RPCT ove riceva segnalazioni inerenti a fatti illeciti commessi in altre Amministrazioni o di competenza delle medesime, provvederà ad inoltrarle al RPCT competente.

Il procedimento di gestione di dette segnalazioni **dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla data di ricezione della segnalazione**, salvo sospensione dei termini per l'acquisizione di documentazione o la conduzione di indagini amministrative conseguenti ai fatti oggetto di segnalazione.

Il Direttore Generale – ove si renda necessario – può autorizzare il RPCT a prorogare tale termine, fornendone adeguata motivazione.

Il RPCT comunica al segnalante – entro il termine di conclusione del procedimento – le risultanze della propria istruttoria e gli eventuali atti ed attività intraprese in merito alla segnalazione medesima.

La **durata di conservazione delle segnalazioni** e della relativa documentazione è limitata, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 nonché della delibera ANAC n. 469/2021, **a quanto necessario** rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati, salvo che la segnalazione comporti l'instaurazione di un procedimento giudiziario: in tale ipotesi il periodo di conservazione si prolunga sino alla conclusione del giudizio stesso.

9. Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del *whistleblowing*

ARPAV si riserva di intraprendere iniziative di sensibilizzazione e di promozione nei confronti del proprio personale, ritenute idonee rispettivamente a:

- a) divulgare la conoscenza e le finalità del *whistleblowing*;
- b) determinare la creazione di un contesto culturale e sociale favorevole alla diffusione della procedura.

10. Aggiornamento

La presente disciplina sarà suscettibile di adeguamenti a seguito di modifiche legislative o di emanazione di nuove Linee Guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o del Garante della Tutela dei Dati Personali.